



Comune di TORINO DI SANGRO

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694

Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

UFFICIO DEL SINDACO

e-mail sindaco@comune.torinodisangro.ch.it

P.E.C. protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

Ordinanza n. 58 del 23-11-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Sospensione delle attività didattiche in presenza per la "Scuola Secondaria di Primo Grado" da Martedì 24/11/2020 a Giovedì 03/12/2020 compreso

IL SINDACO

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 oltre all'Art. 1, comma 1, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020 n. 248, che modifica l'art. 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 gennaio 2021, nei quali si prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto;

DATO ATTO che con l'evoluzione epidemiologica del COVID-19 e dell'incremento dei casi in diverse località italiane, il Governo ha inteso adottare una serie di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 contenute nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2020, n. 265;

DATO ATTO, inoltre, che il Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo, in attuazione delle misure governative di prevenzione emergenza Coronavirus COVID19, emanava con apposite Ordinanze ulteriori disposizioni;

RAMMENTATO che con Ordinanza Sindacale n. 8 del 04.03.2020 si è provveduto alla attivazione del C.O.C. per fronteggiare l'emergenza da Covid-19,

TENUTO CONTO che nel Comune di Torino di Sangro, risultano ad oggi accertati diversi casi di positività al test SARS-CoV-2-19 con numerosi cittadini in isolamento quarantenario domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva;

VALUTATO che in questo particolare momento di emergenza l'interesse/dovere alla prevenzione e alla tutela della incolumità e salute, assume carattere rilevante rispetto alle altre esigenze pubbliche,

VISTA l'istruttoria aggiornata circa l'andamento del contagio su scala regionale e locale e in particolare le comunicazioni diffuse, in data odierna, da cui è emerso un caso di positività presso la Scuola Secondaria di Primo Grado;

CONSIDERATO il tempo necessario per il tracciamento dei contatti e tenuto conto in via prudenziale del periodo di incubazione della malattia;

SENTITO il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Benedetto Croce" di Paglieta il quale garantisce l'attivazione della DAD per le scuole di competenza durante il periodo di riferimento;

RITENUTO opportuno, al fine di interrompere in via precauzionale la catena degli eventuali contagi, sospendere le attività didattiche in presenza per le attività in oggetto da Martedì 24/11/2020 a Giovedì 03/12/2020 compreso, salvo la necessità di adottare ulteriori provvedimenti successivi;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale
- Autorità Sanitaria Locale;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed è provvedimento indifferibile per le motivazioni e situazioni di emergenza sanitaria nazionale sin qui richiamate,

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi – Dotazione Organica e Norme di Accesso;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", nel testo in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nel testo vigente;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa esplicitate che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,

- 1) **LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE** per la "Scuola Secondaria di Primo Grado" da Martedì 24/11/2020 a Giovedì 03/12/2020 compreso;

DISPONE

- 2) **LA RIPRESA DELLA DIDATTICA SCOLASTICA IN PRESENZA A PARTIRE DA venerdì 04/12/2020** salvo la necessità di adottare ulteriori provvedimenti successivi;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Dirigente Scolastico al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza;

DISPONE altresì

che copia della presente ordinanza sia affissa a cura del Messo comunale all'Albo Pretorio e di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Torino di Sangro e sugli altri canali dell'Ente, e che, inoltre, venga trasmessa, per quanto di competenza:

- Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Benedetto Croce" di Paglieta;
- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- Alla ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti;
- alla Polizia Locale del Comune di Torino di Sangro
- alla locale Stazione Carabinieri.

- al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile "Donato Iezzi";
- alla ditta di trasporto pubblico Autolinee DI FONZO Spa;
- alla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico IEZZI TRAVEL srl;
- ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali;

RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990

- ricorso al Prefetto di Chieti entro 30 giorni
- ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,

tutti i termini sopra riportati decorrono dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO

Nino Di Fonzo

Nino Di Fonzo